

R.G. 25 2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata, in data 29 marzo 2022 da ~~XXXXXXXXXX~~ (C.F.: ~~XXXXXXXXXX~~) residente in ~~XXXXXXXXXX~~ (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Paci e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dal Gestore incaricato dal Tribunale di Milano con provvedimento del 29 marzo 2021, Avv. Antonio Castiglione;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 67.033,77, ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 10.700,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota del credito da lavoro dipendente di cui la ricorrente è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia, oltre alla somma pari a euro 3.500,00 proveniente da finanza esterna corrisposta in due rate mensili;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto:

CREDITORE	CAUSALE	COOBLIGATO	IMPORTO Indicato dal debitore	IMPORTO rettificato dall'O.C.C.	Preded. per compensi	Privilegio	chirografo
1) Ifis Npl Spa	Mutuo chirografario e apertura di credito soc. Sas		€ 32.500,00	€ 32.500,00			€ 32.500,00
2) Marathon Spv Srl	Finanziamento 2013		€ 25.194,93	€ 25.194,93			€ 25.194,93
3) ADE Risc. Novara	Comune di Milano - contravvenzione CDS		€ 301,38	€ 304,24			€ 304,24
4) ADE Risc. Milano	Tassa rifiuti-tassa autom- contravv strad.-diritto camerale		€ 2.552,62	€ 2.577,47		€ 1.575,53	€ 1.001,94
5) Soris Spa	Tassa automobilistica 2010		€ 469,86	€ 469,86		€ 469,86	
6) Regione Lombardia	Tassa automobilistica 2018		€ 191,37	€ 191,37		€ 191,37	
7) Comune	Tari 2016-2017 - Tasi 2014-2015		€ 409,00	€ 409,00		€ 409,00	
8) Comune	Tassa rifiuti 2020 - Mensa scolastica		€ 130,04	€ 130,04		€ 130,04	
9) Legale Av.to Alessandra Paci (come da pro-forma)				€ 1.167,30	€ 1.167,30		
10) O.C.C. Av.to Antonio Castiglione (stima)				€ 2.044,78	€ 2.044,78		
11) Liquidatore giudiziale (stima)				€ 2.044,78	€ 2.044,78		
TOTALE			€ 61.749,20	€ 67.033,77	€ 5.256,86	€ 2.775,80	€ 59.001,11

Rilevato che, al netto delle spese di procedura, i crediti successivamente indicati e rilevabili anche dalla tabella che precede risultano essere:

- il debito nei confronti di IFIS Npl S.p.A. di € 32.500,00, quale cessionaria di Arena Npl One S.r.l., a propria volta cessionaria di UniCredit Credit Management Bank S.p.A., già UniCredit Banca S.p.A., in forza della fideiussione rilasciata a favore della ~~XXXXXXXXXX~~ S.a.s. ~~XXXXXXXXXX~~, di cui la ricorrente era socia accomandataria per la quota pari all'1% unitamente alla madre;
- il debito nei confronti di Marathon SPV S.p.A. di € 25.104,73, cessionaria di Marte SPV S.r.l., a propria volta cessionaria di Golden Bar S.r.l. e prima ancora di Santander Consumer Bank S.p.A., a seguito del finanziamento contratto in data 15 febbraio 2013 per l'acquisto, in solido ~~XXXXXXXXXX~~, ex convivente della ricorrente, dell'autovettura Ford Fiesta;
- il debito di € 301,38 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Novara a seguito di una contravvenzione risalente all'anno 2008;
- il debito di euro 2.552,60 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Milano per diverse contravvenzioni a carico della ricorrente;
- il debito di euro 469,86 nei confronti di Soris S.p.A. a seguito del mancato pagamento della rateizzazione della automobilistica relativa all'anno 2010;
- il debito di euro 191,37 nei confronti di Regione Lombardia per il mancato pagamento del bollo dell'autovettura relativo all'anno 2018;
- il debito di euro 409,00 nei confronti del Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ per il mancato pagamento di imposte quali TARI relativa al biennio 2016-2017 e TASI relativa al biennio 2014-2015;
- il debito di euro 130,04 nei confronti del Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ per il mancato pagamento della mensa scolastica della figlia nonché della tassa sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2020.

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dal Gestore della Crisi;

Considerato che dalla relazione del Gestore della Crisi parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, apparentemente imputabile alla volontà della ~~XXXXXXXXXX~~ di aiutare i propri familiari: i debiti principali assunti dalla ricorrente sono stati contratti: il primo, sottoscrivendo una fideiussione al fine di aiutare la madre ad avviare un'attività economica rivelatasi successivamente non remunerativa e, come tale, non suscettibile di essere utilmente proseguita; - il secondo per l'acquisto

di un'autovettura utilizzata esclusivamente dal suo ex compagno () è priva di patente di guida), che assumeva in solido con la ricorrente le obbligazioni di rimborso del finanziamento;

Rilevato che dalla relazione del Gestore della Crisi si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza della debitrice per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della () comprende: - la quota del reddito da lavoro disponibile per il soddisfacimento dei creditori una volta sostenute le spese di mantenimento; - il conto corrente presso Banco Posta, al quale è annessa la Carta Postepay, utilizzato per l'accredito dello stipendio nonché per le esigenze quotidiane della ricorrente;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che la debitrice guadagna con la sua attività, devono essere fissati in complessivi euro 1250,00 per dodici mensilità (sul punto non discostandosi sensibilmente dalla proposta della ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile media netta di euro 1480,00), importo coerente con i parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché a quelli utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa e individuato tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, considerato che nel nucleo familiare della ricorrente è presente il convivente di fatto e una figlia minore affetta da () (si veda il doc. 30 allegato al ricorso) e tenuto conto delle spese di locazione, posto che la ricorrente abita, unitamente al proprio nucleo familiare, in un immobile sito in (MI), condotto in locazione

in forza di contratto di cui anche la debitrice è parte (si veda il doc. 29 allegato al ricorso); quanto sopravvenuto nel patrimonio della ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Rilevato che la cessione da parte della ricorrente, nell'ottobre 2018, della piena proprietà dell'autovettura Ford Fiesta Targa a favore del suo ex compagno al prezzo di euro 500,00 non configura un atto in frode ai creditori rilevante ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. n. 3 del 2012;

Ritenuto che è indispensabile rimandare al Gestore della crisi di accendere un conto corrente intestato alla procedura e vincolato a questo Giudice designato nonché vigilato dal Gestore stesso ove dovrà confluire la porzione di reddito da lavoro destinata mensilmente ai creditori;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'Avv. Antonio Castiglione;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.250,00 per dodici mensilità;

ordina al datore di lavoro S.R.L. (cod. fisc.), di versare alla procedura, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore, la differenza tra gli emolumenti dovuti a sua dipendente, e l'importo sopra determinato a titolo di fabbisogno mensile e ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b);

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

proceda in conformità alle altre direttive impartite;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità, a cura del liquidatore, con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, previo oscuramento, al fine di garantire specifiche esigenze di protezione dei dati personali:

- dei dati sensibili della ricorrente, facendo salva la visibilità del nome e

del codice fiscale della medesima;

- dei dati personali di terzi diversi dalla ricorrente;
- delle motivazioni poste a base della domanda di accesso alla procedura liquidatoria e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano liquidatorio.

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al Gestore della Crisi e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 01/04/2022

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri